DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

*Ottobre 2013*

# *Lettera* di prevenzione

**Questa *Lettera***

In un recente saggio dedicato al rilievo che la pericolosità sociale assume nel nostro diritto, l'autore constata come la cultura penalista continui ad essere tentata dal *distogliere lo sguardo da tutti quegli strumenti spuri, accomunati da un'attitudine puramente preventiva anziché reattiva, bollandoli come estranei al sistema penale, ed ascrivendoli piuttosto al diritto di polizia (..), al quale spetterebbe il compito - che pure si riconosce come ineludibile- di proteggere i cittadini contro i pericoli della criminalità*.[1]

Per comprensibili ragioni, né alla magistratura né alle forze di polizia questo *distogliere lo sguardo* è permesso. Per le misure di prevenzione il legislatore, ancora da ultimo con il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 (il *Codice antimafia e di prevenzione*), esprime la chiara volontà di farne strumenti cruciali nel contrasto della criminalità, organizzata e non. Dunque, per i magistrati e gli inquirenti la questione non è *se* impiegare tali strumenti bensì *come* attrezzarsi per farlo in modo non estemporaneo, efficace, proporzionato; e, naturalmente, rispettoso dei diritti fondamentali in conformità non solo della Legge ma della Costituzione e delle Carte europee sui diritti umani.

Nella primavera 2010 la Procura della Repubblica di Torino ha istituito il Gruppo riciclaggio e materie affini. Composto inizialmente da un Procuratore aggiunto e 5 Sostituti – aumentati a 6 nel 2011-, al Gruppo, oltre alla trattazione di talune materie penali, sono state assegnate l'istruzione e la gestione a giudizio dei procedimenti di prevenzione. L' Ufficio ha così potuto intensificare le iniziative avvalendosi della collaborazione sempre più stretta di Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia municipale. Lo stesso è avvenuto da parte delle altre Autorità di proposta – Direttore della DIA e Questore di Torino -. E, a fronte dell'incrementato numero di proposte di applicazione delle misure di prevenzione, non è mancata la risposta, anche sul piano organizzativo, da parte del Tribunale di Torino.

Oggi, questa *Lettera* si propone due obbiettivi.

Innanzitutto dar conto dell'andamento dei procedimenti di prevenzione trattati dinnanzi al Tribunale di Torino nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2013. I dati statistici sono stati elaborati sulla base delle informazioni ricavate dal Registro SIPPI (Sistema Informativo Misure Patrimoniali e Personali) e dagli stessi decreti decisori.

E poi, informare su come la giurisprudenza del Tribunale di Torino, sempre durante il primo semestre 2013, ha affrontato le questioni di maggior rilievo nell'interpretazione del Decreto Legislativo 159/2011. La convinzione è che la conoscenza dei precedenti, tanto più in una materia ancora relativamente poco praticata come quella di prevenzione, costituisca un insostituibile strumento di lavoro, per i magistrati come per gli inquirenti.

All'inizio del prossimo anno, *Lettera* intende altresì mettere a confronto i dati statistici del 2013 con quelli degli anni precedenti e portare l'attenzione anche sulla giurisprudenza della Corte d'appello di Torino così come sulle iniziative di prevenzione di questo Ufficio in ambito distrettuale.

Ringrazio sin d'ora per i suggerimenti che chi legge vorrà avanzare, di grande aiuto al pari delle segnalazioni di eventuali imprecisioni od omissioni. Gli uni come le altre potranno essere inviate a Alberto Perduca (albertoernesto.perduca@giustizia.it) e a Paolo Palazzo (paolo.palazzo@carabinieri.it) che hanno curato la redazione di questa *Lettera*.

***Gian Carlo Caselli***
***Procuratore della Repubblica***

1 F.Viganò, La neutralizzazione del delinquente pericoloso nell'ordinamento italiano, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 4/2012, 1334

## La prevenzione in cifre a Torino
## (1° gennaio – 30 giugno 2013)

(i) **55** sono i procedimenti di prevenzione aperti presso la Procura della Repubblica di Torino, con iscrizione nel registro SIPPI

---

(ii) **37** sono le proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino, di cui

a) 21 dal Procuratore della Repubblica di Torino
b) 14 dal Questore di Torino
c) 2 dal Direttore della DIA

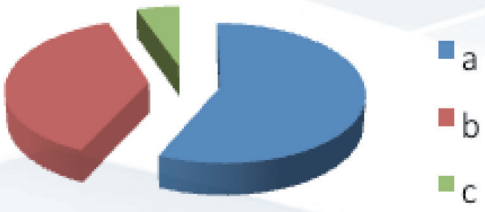


---

(iii) le **37** proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono

a) 28 con richiesta di applicazione di misure solo personali
b) 9 con richiesta di applicazione di misure patrimoniali ( di cui 7 anche di personali)

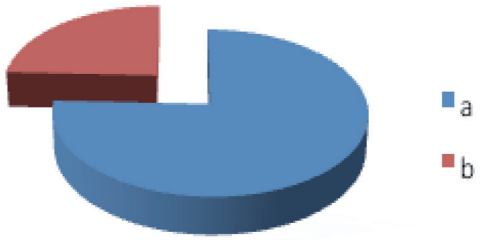


---

(iv) le **37** proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono

a) 30 con destinatari a pericolosità generica
b) 7 con destinatari a pericolosità qualificata di tipo mafioso

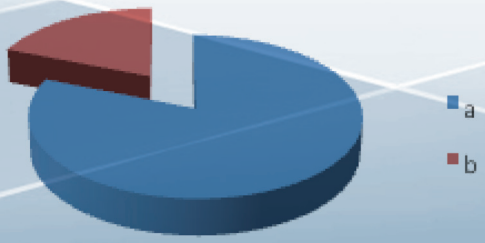


(v) **52** sono i procedimenti di prevenzione conclusi con decreto decisorio dal Tribunale di Torino, di cui

a) 27 su proposta del Procuratore della Repubblica di Torino
b) 1 su proposta del Procuratore della Repubblica di Ivrea
c) 23 su proposta del Questore di Torino
d) 1 su proposta del Direttore della DIA

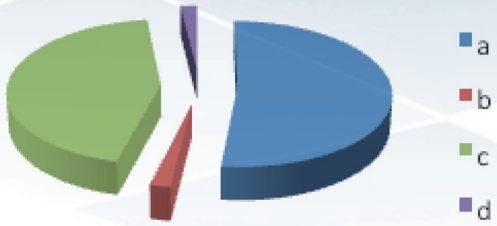


---

(vi) i **52** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino ne comprendono

a) 43 di accoglimento (totale o parziale) della proposta
b) 9 di rigetto della proposta (di cui 1 per l'applicazione di misure patrimoniali)

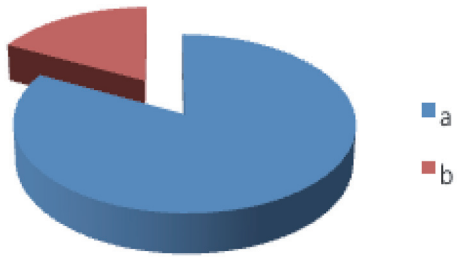


---

(vii) i **43** procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino con l'accoglimento della proposta ne comprendono

a) 29 con applicazione della sola sorveglianza speciale (di cui 12 con l'obbligo di soggiorno)
b) 9 con applicazione della sorveglianza speciale (di cui 1 anche con obbligo di soggiorno) e della confisca

c) 5 con applicazione della sola confisca

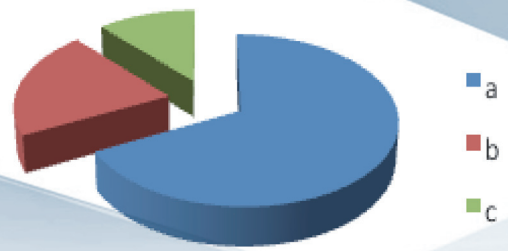


---

(viii) i provvedimenti di confisca adottati dal Tribunale di Torino a conclusione di **14** procedimenti di prevenzione concernono complessivamente

a) 17 unità immobiliari abitative
b) 1 castello
c) 23 unità immobiliari commerciali (tra cui negozi, magazzini, garages,autorimesse)
d) 9 altri fabbricati
e) 5 terreni
f) 334 autoveicoli
g) 23 conti correnti/cassette sicurezza/libretti deposito
h) 5 altri beni, tra cui somme di denaro, quote societarie, preziosi

---

(ix) la durata media dei **52** procedimenti di prevenzione dinnanzi al Tribunale di Torino[2] è

a) per le misure solo personali, di 90 giorni circa
b) per le misure patrimoniali (con/senza personali),di 207 giorni

## La prevenzione nelle aule a Torino (1° gennaio – 30 giugno 2013)

### *Autorità di proposta*

Nel caso di applicazione di misura di prevenzione sollecitata dal Procuratore della Repubblica di Torino nei confronti di soggetti dimoranti nel Circondario di Ivrea, la difesa oppone che l'autorità di proposta spetti solo al Procuratore della Repubblica di quel Circondario. Ma l'eccezione viene respinta dal Giudice *in quanto l'art.5, secondo comma, del d.lgs 159/2011 ha semplicemente ampliato la platea dei titolari del potere di proposta, inserendo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimorano i soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art.4, primo comma, lett. c) del richiamato decreto legislativo. E ciò ha fatto, senza per nulla escludere i proponenti indicati nel primo comma dello stesso art.5 che mantengono il potere di proposta anche nei confronti dei soggetti per i quali si ritiene sussistente una condizione di pericolosità non qualificata. Del resto, il predetto ampliamento risponde con tutta evidenza all'esigenza di attribuire il potere di presentazione della proposta anche ad un organo della pubblica accusa maggiormente radicato nel territorio e, quindi, di valutare appieno la pericolosità di soggetti dotati di una pericolosità generica e, per così dire, 'locale'*[3]

### *Giudizio penale e di prevenzione*

*Nel caso di proposto, indagato del delitto di cui all'art.416 bis cp per affiliazione a locale di 'ndrangheta – raggiunto da ordinanza di custodia cautelare adottata dal Gip e poi annullata dal Tribunale del riesame di Torino (Operazione Minotauro) –, il Giudice di prevenzione decide che comunque costui è indiziato di appartenere alle associazioni di cui all'art.416 bis cp ai sensi dell'art. 4 co.1 lett.a) D.Lvo 159/2011 e, come tale, socialmente pericoloso. A tale conclusione il Giudice di prevenzione perviene sulla base degli elementi raccolti nel procedimento penale tenendo conto che l'apprezzamento della pericolosità sociale (..) non deve necessariamente essere formulata sulla base di fatti integranti estremi di reato, potendosi fondare su qualsiasi elemento di giudizio idoneo a giustificare il libero convincimento del giudice. In altri termini, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione é sufficiente la sussistenza di indizi di*

2 La durata media è calcolata dal deposito della proposta al deposito del decreto decisorio

3 decr. dec. Tribunale Torino 30 aprile 2013 in proc.to RGMP 74/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

*gravità, precisone e concordanza di minore intensità rispetto a quelli posti alla base della declaratoria di responsabilità penale e persino rispetto a quelli necessari per l'applicazione delle misure cautelari, anche se necessariamente fondati su presupposti di fatto oggettivamente verificabili e non su meri sospetti e congetture (..). Nel caso di specie, sebbene l'ordinanza applicativa della custodia cautelare sia stata annullata dal Tribunale per il Riesame, non vi è alcun dubbio che l'attuale proposto abbia mantenuto nel tempo- ed anche recentemente – contatti e frequentazioni con soggetti appartenenti alla 'ndrangheta(..). Occorre, inoltre, precisare e ribadire che nel contesto del giudizio di prevenzione, data l'autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art.192 cpp, e che, di conseguenza, le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate dai riscontri individualizzanti, ai fini dell'accertamento della pericolosità*[4].

Nel caso di proposto, altresì a giudizio per una serie di episodi di circonvenzione d'incapace e truffe ai danni di istituti bancari, e a fronte dell'obbiezione della difesa secondo cui l'assistito, incensurato, avrebbe avuto *molte possibilità di assoluzione*, il Giudice replica che *a nulla rileva che i procedimenti penali pendenti non siano stati definiti, poiché, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, stante l'autonomia tra il procedimento penale ed il procedimento di prevenzione, nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità. Sicché, pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illeceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione*[5].

Nel caso di soggetto più volte denunciato per reati di furto aggravato, truffa, ricettazione e riciclaggio, raggiunto da Avviso orale del Questore, con frequentazione abituale con pregiudicati e privo di alcuna lecita attività lavorativa il Giudice ne accerta la pericolosità rilevando che *nella presente procedura non sono stati forniti elementi tali da determinare una diversa valutazione sulla pericolosità del proposto. Sotto questo profilo, la difesa ha osservato come i precedenti di polizia non abbiano dato vita a procedimenti penali e non possano, pertanto, costituire il fondamento per l'applicazione della misura di prevenzione. L'argomento non è condivisibile, poiché siamo in presenza di denunce regolarmente inoltrate dalla polizia giudiziaria, che costituiscono precisi indizi di pericolosità indipendentemente dal fatto che non abbiano formato oggetto di pronunce da parte dell'Autorità giudiziaria*[6].

### *Pericolosità generica*

Nel caso di proposto, ricercato e con *una serie rilevante di condanne per furto, ricettazione, rapina aggravata ed altro*, il Giudice conclude trattasi di *soggetto certamente ed attualmente pericoloso a fronte di una propensione ampiamente dimostrata al compimento dei delitti contro il patrimonio*[7].

Il Giudice perviene alla stessa conclusione considerando che *la reiterazione, anche dopo l'avviso orale, di reati contro il patrimonio, unita alla sua condizione di persona che – pur non risultando essere tossicodipendente- consuma comunque sostanze ed è tuttora priva di attività lavorativa, costituiscono plurimi e convergenti elementi di fatto che consentono di affermare che si tratta di persona che è abitualmente dedita a traffici delittuosi e che ricava, quantomeno in parte, il proprio sostentamento da tale attività*[8].

Nel caso di soggetto con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio la pericolosità è riconosciuta dal Giudice anche in ragione del fatto che *destano particolare allarme sociale i recenti fatti di truffa su Internet*[9].

Nel caso di soggetto già più volte condannato per lo più per reati contro il patrimonio, il Giudice *considerato lo stile di vita del proposto e l'assenza di una stabile attività lavorativa, (..) ritiene fondatamente che egli utilizzi per il proprio sostentamento, in tutto o in parte, i proventi delle sue illecite attività. Infine la circostanza addotta dalla difesa (..) che il predetto sin dal 23.3.2012 svolga attività di volontario presso la Parrocchia (..) non pare decisiva in ordine alla valutazione della pericolosità del soggetto(..)*[10].

4 decr. dec. Tribunale Torino dep. 3 aprile 2013 in proc.to RGMP 51/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
5 decr. dec. Tribunale Torino dep. 7 marzo 2013 in proc.to RGMP 36/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
6 decr. dec. Tribunale Torino 30 aprile 2013 in proc.to RGMP 8/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
7 decr. dec. Tribunale Torino dep. 7 febbraio 2013 in proc.to RGMP 59/2012 (prop. Questore di Torino)
8 decr. dec. Tribunale Torino dep. 21 marzo 2013 in proc.to RGMP 40/2013 (prop. Questore di Torino)
9 decr. dec. Tribunale Torino dep. 22 novembre 2012 in proc.to RGMP 46/2012 (prop. Questore di Torino)
10 decr. dec. Tribunale Torino 14 marzo 2013 in proc.to RGMP 9/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

Nel caso di soggetto pregiudicato per furto aggravato, rapina, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione – ed anche arrestato e condannato per violazione delle legge sugli stupefacenti per fatto di poco precedente al deposito della proposta - Il Giudice ritiene che la valutazione di pericolosità non può essere modificata dalla giustificazione *addotta dal proposto di aver ripreso a delinquere a causa delle difficoltà economiche conseguenti alla perdita di lavoro e delle precarie condizioni di salute della madre*. Invero tale giustificazione *rileva esclusivamente ai fini della determinazione della durata della misura da infliggere*[11].

Nel caso di proposto pluripregiudicato il Giudice ne accerta *una pericolosità sociale non trascurabile in considerazione dello sviluppo progressivo dei rapporti criminogeni in delitti contro il patrimonio, in delitti di stupefacenti e poi, con un crescendo preoccupante e con strascichi gravi ed attuali, contro le persone e contro il controllo della circolazione delle armi*. Inoltre *l'assenza di chiarezza e stabilità nelle sue pregresse ed attuali esperienze lavorative intensifichino tale pericolosità, sia in prospettiva della probabile recidiva delittuosa contro il patrimonio, sia in previsione di ulteriori contrasti volenti co terzi*. Per aggiungere come *la trasgressività del prevenuto si riveli in ogni settore di vita, dalla disinvolta circolazione stradale alla dimostrata indifferenza rispetto ai tre avvisi orali* (del Questore) *notificatigli invano nel 2002, nel 2009 e nel 2011, nonché verso i periodi di carcerazione e verso i benefici processuali ed indulgenziali goduti* [12].

Nel caso di proposto, altresì a giudizio per una serie di episodi di circonvenzione d'incapace e truffe ai danni di istituti bancari ancorché incensurato, il Giudice rileva come le *risultanze sin qui riportate consentono di affermare che (..) dal 1999 al 2007 è dedito ad attività delittuosa nel settore dei reati contro il patrimonio o comunque connotati da fini di lucro, consistita nella perpetrazione di truffe ai danni di istituti bancari e nella predisposizione di falsa documentazione idonea a supportare le richieste di mutuo da inoltrare all'istituto bancario. Trattasi, di attività svolta in via continuativa, come emerge dalla successione cronologica dei fatti, organizzata, attesa la presenza di strutture societarie idonee ad assicurare l'acquisizione del provento delle truffe garantendo l'anonimato ai reali percettori, nonché altamente remunerativa (..). Se a ciò si aggiunge che dal 2000 al 2006 i redditi del nucleo famigliare del (..), composto dal proposto e dalla convivente, risultano pari a zero, mentre con riferimento al 2°007 viene dichiarato un reddito da provvigioni pari a € 8401 (..) non v'è dubbio che con riferimento al periodo 1999-2007 (..) rientri nella categoria di cui all'art.1 lett. a) e b) D.L.vo 159/11, trattandosi di soggetto da ritenersi abitualmente dedito a traffici delittuosi, il quale vive, quantomeno in parte, dei proventi di attività delittuose*[13].

### *Assenza di pericolosità generica*

La pericolosità generica viene esclusa dal Giudice nel caso di soggetto incensurato ancorché sottoposto ad indagine penale per diversi fatti (tra cui di danneggiamento, furto, incendio) che avrebbe commesso in danno di più persone legate alla donna con cui aveva avuto in passato una relazione sentimentale[14].

Ad analoga conclusione negativa perviene il Giudice nel caso in cui :

(a) *i reati di cui al certificato penale* di (..) *sono risalenti nel tempo, posto che l'ultima sentenza di applicazione di pena su richiesta è del 22.4.99, evidentemente connesso ad un reato (rissa) commesso in precedenza;*

(b) *il certificato dei carichi pendenti di (..) non contiene iscrizioni di sorta, segno inequivocabile del fatto che i deferimenti alla AG (..) non hanno avuto seguito utile alcuno;*

(c) *il deferimento di (..) per la rapina impropria di cui alla notizia di reato del (..) non può avere alcuna valenza indiziaria, posto che il procedimento relativo è stato archiviato dal Gip in data (..) a seguito di una richiesta in tal senso del PM in data (..), ove la celerità del provvedimento che segna la fine del procedimento è sintomatica di una esilità dell'impianto indiziario particolarmente sensibile;*

(d) *la convivenza con* (…) (persona con cui il proposto viene arrestato per la rapina impropria sub ( c) *appare cessata ai sensi delle dichiarazioni del proposto, e comunque, di per sé sola, apparrebbe univocamente sintomatica di pericolosità;*

(e) *le frequentazioni di (..) non sono state oggetto di puntuale annotazione da parte di (..), la genericità dei rilievi non può dunque, in assenza di ulteriori riscontri indizianti, avere rilievo alcuno;*

(f) *il fatto che (..) non abbia fonti di reddito ostensibili non pare, di per sé solo, illuminare la sussistenza*

11 decr. dec. Tribunale Torino dep. 25 marzo 2013 in proc.to RGMP 1/2013 (prop. Questore di Torino)

12 decr. dec. Tribunale Torino dep. 19 aprile 2013 in proc.to RGMP 54/2012 (prop. Questore di Torino)

13 decr. dec. Tribunale Torino dep. 7 marzo 2013 in proc.to RGMP 36/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

14 decr. dec. Tribunale Torino 29 aprile 2013 in proc.to RGMP 52/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Ivrea)

*di alcun indice marcatore rilevante ai fini della misura di prevenzione richiesta*[15].

La pericolosità viene pure esclusa dal Giudice nel caso in cui *i precedenti penali del (..), pur essendo specifici, sono datati ed appaiono di non particolare entità. Risultano, poi alcuni procedimenti penali in corso, che si riferiscono anch'essi a fatti risalenti nel tempo. Quanto alla vicenda processuale più recente e certamente caratterizzata da maggior gravità* (per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa e di violazioni della legge bancaria in materia di intermediazione finanziaria non autorizzata), *occorre osservare che il ruolo rivestito, in ipotesi accusatoria, dall'attuale proposto fu tutto sommato marginale, tanto è vero che nei suoi confronti il rappresentante della pubblica accusa non richiese l'applicazione di misure cautelari, come fece –peraltro senza successo- nei confronti di altri coimputati. Occorre aggiungere che il GIP del Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di emissione delle misure cautelari presentate dal pubblico ministero, ritenendo carenti le esigenze di cautela anche con riferimento alla circostanza che l'attività criminosa dell'associazione per delinquere si svolse dal gennaio al dicembre del 2010 senza alcun sviluppo successivo. Risulta, inoltre, che il (..), il quale svolge da tempo attività imprenditoriali regolari, ha effettuato una concreta e consistente opera di risarcimento dei danni cagionati alle persone offese, usufruendo di risorse finanziarie proprie*[16].

### *Attualità della pericolosità generica*

L' attualità della pericolosità viene riconosciuta nel caso di soggetto che ha subìto condanne lungo il periodo 1985-2012 per reati quali: porto d'armi, furto, violazione delle norme sugli stupefacenti, ricettazione in concorso, furto tentato continuato, acquisto di cose di sospetta provenienza, rapina tentata in concorso, resistenza, lesioni, ricettazione; e che ancora nel 2012 2012 è stato arrestato per rapina. A fronte della contraria prospettazione, avanzata dalla difesa sulla base di assoluzioni intervenute nel 2008 per minaccia a pubblico ufficiale e nel 2011 per furto aggravato, il Giudice rileva come *tali assoluzioni, tenuto conto del più ampio quadro probatorio a carico del proposto, non siano tali da inficiare i giudizio di attuale pericolosità del (..). Si tratta infatti – incontestatamente - di persona attualmente detenuta per reati più gravi rispetto a quelli oggetto di tali pronunce e dedita all'abituale e sistematico consumo di sostanze stupefacenti che, essendo da tempo privo di una stabile occupazione o comunque da una legittima fonte di reddito, può senz'altro dirsi- nonostante gli episodi per i quali è stato assolto- ricavare i propri mezzi di sostentamento prevalentemente da traffici delittuosi*.[17]

In altro caso il Giudice conclude che *dagli elementi messi in luce nella proposta, dalla recente sentenza di condanna (*per fatti di furto, ricettazione e riciclaggio), *dal certificato penale che riporta una serie di condanne per gravi reati contro il patrimonio oltre che per associazione a delinquere, e dai numerosissimi precedenti di polizia (..), che il (..) è soggetto certamente ed attualmente pericoloso a fronte di una propensione ampiamente dimostrata al compimento di delitti contro il patrimonio: nulla autorizza infatti a ritenere che allo stato il medesimo muti stile di vita astenendosi dalla commissione di reati, favorito in questa sua indubbia propensione dall'ambiente in cui vive e dalla vicinanza famigliare con soggetti al pari di lui gravemente pregiudicati (..).* E che *sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di PS: pare adeguata al caso la durata per anni due con l'aggiunta dell'obbligo di soggiorno considerata la propensione del proposto allo spostamento sul territorio piemontese per la commissione di reati*.[18]

L'attualità della pericolosità viene accertata in soggetto, ripetutamente e fino al 2012, denunciato, arrestato ed anche condannato per fatti di furto e spaccio di sostanze stupefacenti. Al riguardo il Giudice segnala come tale requisito sia *dimostrato dalla inottemperanza del recente Avviso Questorile e dalla prossimità temporale dell'ultima condotta per il quale il (..) è stato arrestato (detenzione ai fini dispaccio di sostanza stupefacente) espressiva di una sua evidente propensione ad infrangere la legalità e della sua incapacità a prestare spontanea adesione ai vincoli imposti dalla Pubblica Autorità*.[19]

Nel caso di proposto, nullafacente, *il cui certificato penale è ricco di condanne per reati* (contro il patrimonio) *commessi dal maggio 2005 al 4 giugno 2012* e con *ulteriori denunce a piede libero per reati di truffa commessi sino a fine luglio dello stesso anno,* il Giudice conclude che *l'attualità della pericolosità è desumibile dal fatto che l'attività criminosa di (..) è proseguita in modo costante anche in tempi molto recenti rispetto alla presentazione della proposta*[20].

15 decr. dec. Tribunale Torino dep. 9 maggio 2013 in proc.to RGMP 23/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
16 decr. dec. Tribunale Torino dep. 3 aprile 2013 in proc.to RGMP 4 /2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
17 decr. dec. Tribunale Torino dep. 29 aprile 2013 in proc.to RGMP 80/2012 (prop. Questore di Torino)
18 decr. dec. Tribunale Torino dep. 12 marzo 2013 in proc.to RGMP 10/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
19 decr. dec. Tribunale Torino dep. 28 marzo 2013 in proc.to RGMP 12/2013 (prop. Questore di Torino)
20 decr. dec. Tribunale Torino dep. 22 gennaio 2013 in proc.to RGMP 66/2012 (prop. Questore di Torino)

Nel caso di proposto che ha già riportato varie condanne per reati contro il patrimonio, due Avvisi orali del Questore, ulteriori denunce e financo la cattura (nel 2012) per rapina e simulazione di reato, il Giudice desume l'attualità della pericolosità *dal fatto che l'attività delittuosa del proposto si è sviluppata anche in epoca molto prossima alla presentazione della proposta, nonché dalla circostanza che in tempi recenti il (..) è stato controllato mentre si trovava in compagnia di soggetti gravati da precedenti di polizia*[21].

Nel caso di persona, pluridenunciata e pluripregiudicata per reati contro il patrimonio, la difesa oppone che l'ultima condanna risale al 2003. Senonché il Giudice sottolinea *come il contesto familiare in cui (..) vive, essendo convivente (in quanto legata da rapporti di vincoli more uxorio, filiazione e discendenza) a persone pluripregiudicate per reati contro il patrimonio e l'assenza di redditi leciti inducono fondatamente a ritenere che lei stessa viva, almeno in parte, con proventi di attività delittuose*. Inoltre *le segnalazioni che l'hanno riguardata negli anni 2007 e 2009 ne confermano l'attuale pericolosità. Infatti il suo coinvolgimento nell'istruttoria inerente il furto in abitazione a (..) è avvenuto sulla base di una precisa indicazione di un testimone oculare, che l'aveva inizialmente riconosciuta utilizzando un album fotografico a disposizione delle forze dell'ordine. Le altre due vicende* (rilevanti ex art.591 cp) *indicano inoltre in modo inequivoco che la (..), nel contesto familiare di cui s'è detto,* è solita a venire meno ai suoi obblighi verso (in particolare) *la figlia (..), privata, in sostanza, di un adeguato inserimento scolastico e già pregiudicata per falsa attestazione sulla propria identità e furto in abitazione', oltre di adeguati controlli (..)*[22].

Nel caso di proposto, privo di lavoro, con condanne (anche) per tentato omicidio e detenzione illegale di armi, poi arrestato per rapina e furto aggravato, raggiunto da Avviso orale del Questore, ed ancora nel 2012 denunciato – ed anche posto agli arresti domiciliari – per violenza, minaccia e violazione della legge sulle armi, il Giudice riconosce come *evidente l'attualità della pericolosità sociale del (..) la cui storia giudiziaria evidenzia una particolare propensione per la commissione dei reati contro il patrimonio, la persona e contro la sicurezza pubblica*[23].

Nel caso di soggetto pluripregiudicato, raggiunto da Avviso orale del Questore ma successivamente denunciato ed anche arrestato, il Giudice sottolinea come *dagli elementi messi in luce nella proposta, dalla recente imputazione per il gravissimo reato di cui agli artt.73 e 80 L.Stup. per la detenzione a fini di a spaccio di una ingente quantità di cocaina (10 chili) in relazione alla quale il proposto si trova in stato di custodia cautelare in carcere da più di un anno, e dal certificato penale che riporta una serie di condanne per gravi reati, che il (..) è soggetto certamente ed attualmente pericoloso a fronte di una propensione ampiamente dimostrata al compimento di delitti anche di estrema gravità come quello sopra indicato, finalizzati con evidenza a trarre dai medesimi i mezzi necessari alla propria: nulla infatti autorizza infatti a ritenere che allo stato il medesimo muti stile di vita astenendosi dalla commissione di reati, favorito in questa sua indubbia propensione dal suo coinvolgimento con ambienti di rilevante caratura criminale e dedito al traffico di rilevanti quantità di stupefacenti*[24].

### *Non attualità della pericolosità generica*

L'attualità della pericolosità viene esclusa nel caso di soggetto, ancorché più volte condannato *principalmente per reati contro il patrimonio, per fatti compiuti tra il 1993 ed il 2010* e denunciato per i reati di cui agli artt. 341 bis,336,337 cp e 4 L.110/1975 a fine 2012, in quanto *successivamente a tali date non vi sono ulteriori segnalazioni* a carico di costui *il quale, invero, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa (..) starebbe anche svolgendo una attività lavorativa in Toscana presso (..) con mansioni di operaio.*[25]

A pari conclusione si perviene nel caso di proposto che, dopo (e nonostante) l'emissione nei suoi confronti di due provvedimenti di Avviso orale del Questore nel 2008 e nel 2012, raccoglie denunce per reati di ricettazione e di rifiuto di accertamento sul tasso alcolemico. Ritiene il Giudice che *gli elementi evidenziati nella proposta non consentano di ritenere che (..) sia soggetto dotato di una pericolosità sociale attuale. Per un verso, i precedenti penali sono risalenti nel tempo ed i precedenti di polizia successivi al primo Avviso orale non appaiono significativi (..).Per altro verso, dopo la notificazione del secondo Avviso orale risulta una sola denuncia per il reato di ricettazione. Occorre aggiungere che molte delle denunce indicate nella proposta hanno condotto all'instaurazione di procedimenti penali conclusi con provve-*

21 decr. dec. Tribunale Torino dep. 30 aprile 2013 in proc.to RGMP 40/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
22 decr. dec. Tribunale Torino dep. 3 maggio 2013 in proc.to RGMP 16/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
23 decr. dec. Tribunale Torino dep. 3 maggio 2013 in proc.to RGMP 21/2013 (prop. Questore di Torino)
24 decr. dec. Tribunale Torino dep. 19 aprile 2013 in proc.to RGMP 14/2013 (prop. Questore di Torino)
25 decr. dec. Tribunale Torino dep. 13 giugno 2013 in proc.to RGMP 3/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

*dimenti di proscioglimento dell'indiziato/imputato. L'attuale proposto, infine, è attualmente inserito in un nucleo familiare caratterizzato da una vita che appare sostanzialmente regolare*[26].

Ancora il Giudice esclude l'attualità della pericolosità, nel caso *in cui pur dovendosi riconoscere che il certificato penale del proposto* (nato nel 1947) dà conto di numerose condanne del medesimo riportate per reati di una certa gravità (si tratta di reati contro il patrimonio, del reato di evasione, *di lesioni e danneggiamento, del reato di cui all'art.416 cp, del reato di contraffazione di pubblici sigilli e di calunnia) e del significativo periodo di detenzione trascorso (il provvedimento di cumulo emesso il 25 novembre 1996 determina la pena da scontare in 19 anni e 7 mesi di reclusione), si deve rilevare che il (..) è stato scarcerato circa 10 anni orsono e l'unico procedimento pendente a suo carico riguarda il reato di tentata estorsione e danneggiamento per cui è stato richiesto il rinvio a giudizio. Tuttavia anche questo episodio si riferisce ad oltre cinque anni orsono e si tratta di fatto in relazione al quale il proposto, diversamente dal coimputato, non è stato arrestato. (..) Dal punto di vista patrimoniale seppur egli non ha prodotto, negli anni più recenti, redditi, deve rilevarsi che è aiutato economicamente oltre che dai servizi sociali anche da (..), che gli ha dato la disponibilità di un appartamento ove il proposto vive, e per cui svolge mansioni che richiedono impegni modesti, come gli è consentito dalle condizioni di salute in cui versa, in particolare la grave ipoacusia da cui è afflitto (..)*[27].

Nel caso di soggetto che, per cui il Tribunale di Torino già nel 2010 respinge la proposta di applicazione di misura di prevenzione (patrimoniale), il Giudice, a fronte di nuova proposta per la sorveglianza speciale avanzata nel 2012, rileva dapprima *che è possibile affermare con ragionevole certezza che nei primi mesi del 2010 il (..), nonostante i precedenti penali e di polizia, non poteva più essere considerato alla stregua di un soggetto socialmente pericoloso*. Nel verificare quindi le vicende successive a tale epoca rileva *come l'unico evento degno di essere preso in considerazione è rappresentato dall'episodio del 19.3.2012, nel corso del quale l'attuale proposto, insofferente alle procedure adottate dal Comune di (..) per la corretta esplicazione della raccolta differenziata dei rifiuti, ebbe a pronunciare frasi minacciose ed ingiuriose nei confronti del primo cittadino del Comune in questione*. La conclusione è che se è d*el tutto evidente che il comportamento del (..), oltre che essere profondamente riprovevole sotto il dispregio delle regole del vivere civile, fu tale da integrare (..) il reato procedibile d'ufficio di cui all'art.336 cp. Ciò nonostante, ci troviamo in presenza di un episodio di una gravità non particolarmente intensa, ulteriormente mitigata dall'avvenuto risarcimento del danno, essendo irrilevante la circostanza che tale ristoro abbia condotto erroneamente alla declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'attuale proposto per intervenuta remissione di querela*[28].

Nel caso di soggetto più volte condannato per furto fino al 2012, affetto da HIV e seguito dal locale Centro di salute mentale in collaborazione con il Sert, il Giudice nega l'applicazione della sorveglianza speciale rilevando come *sia emerso in modo sufficientemente dettagliato che la pericolosità del proposto è andata diminuendo, dato che i reati per i quali ha riportato le ultime condanne sono di minore gravità rispetto al passato, trattandosi di furti finalizzati non ad appropriarsi delle autovetture, ma utilizzarle come ricovero notturno, e quindi ha posto in essere condotte antigiuridiche connesse alla sua condizione di persona priva di fissa dimora. Attualmente tale situazione è stata superata, dato che la famiglia (..) lo ha ripreso in casa e provvede fattivamente a controllarne la condotta e a sostenerlo nelle sue cure –anche mediche- di cui necessita, comprese quelle connesse alla sua condizione di persona affetta da depressione dedita al consumo abituale di stupefacenti che non ha mai dato luogo a comportamenti violenti. Non risulta infatti che successivamente al recupero della disponibilità di una casa il proposto abbia subito denunce o commesso ulteriori reati*[29].

### *Pericolosità generica e tossicodipendenza*

Nel caso di soggetto assuntore di sostanze stupefacenti da lunga data, resosi responsabile di vari reati contro il patrimonio e privo di qualsivoglia attività lavorativa stabile, il Giudice considera che *la relazione Sert prodotta dal difensore, risalente comunque al gennaio 2011, testimonia di qualche tentativo del proposto di seguire un percorso di affrancamento dall'uso abituale di stupefacenti, tentativi però sovente abbandonati ed anche interrotti a causa delle frequenti carcerazioni*. E conclude nel senso che, pur a fronte di persona *con rilevanti problemi caratteriali*

26 decr. dec. Tribunale Torino dep. 8 marzo 2013 in proc.to RGMP 67/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
27 decr. dec. Tribunale Torino 7 gennaio 2013 in proc.to RGMP 48/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
28 decr. dec. Tribunale Torino dep. 26 gennaio 2013 in proc.to RGMP 53/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
29 decr. dec. Tribunale Torino dep. 24 aprile 2013 in proc.to RGMP 56/2012 (prop. Questore di Torino)

*e comportamentali, meritevoli di attenta disamina in sede psichiatrica*, tali problemi comunque *non consentono di ritenere la sua pericolosità inesistente*[30].

Nel caso di proposto che, senza attività lavorativa dal 2009, vede il suo *curriculum delinquenziale aggravarsi progressivamente attraverso la commissione di svariati reati contro il patrimonio attraverso la commissione di svariati reati contro il patrimonio e la persona (ricettazione, furto aggravato, porto abusivo di strumenti atti ad offendere, rissa, art.309/90, truffa e spendita di denaro falso, guida in stato di ebbrezza, possesso di stupefacenti per uso personale, minacce, guida in stato di alterazione stupefacenti (..)*, il Giudice applica la sorveglianza speciale di anni uno. Nella determinazione della durata minima della misura personale il Giudice valuta come *la pericolosità del proposto pur apparendo diminuita dal suo accoglimento presso la Comunità di ricupero (..), denotante un positivo proposito di cambiare stile di vita, sia ciononostante attuale; è cioè troppo presto per dare un giudizio sicuro sulla bontà dei suoi proponimenti, giudizio che può nascere solo da un esito positivo della rieducazione attuata in comunità, assai verosimilmente da attuarsi in tempi piuttosto lunghi (..)*.[31]

In altro caso, il Giudice riconosce nel proposto *una pericolosità non trascurabile (..) in considerazione del crescendo progressivo degli illeciti* ( di furto aggravato, porto d'armi improprie, tentata rapina) e del fatto *il proposto stesso ha spiegato essere dipeso da consumo (soprattutto) di cocaina* e *che ne ha cagionato prolungate e reiterate esperienze sanzionatorie di vano effetto monitorio (così come fu vano l'avviso orale Questorile nel 2009), l'ultima delle quali si esaurirà nel giugno 2013, difettando prospettive attuali di un agevole ritorno nel mercato del lavoro del (..)*. La sorveglianza speciale viene applicata per (soli) anni due perché *trattasi di un caso di devianza sociale non gravissimo, che si è alternato anche a periodi di lavoro regolare, avendone il Sert attestato un comportamento corretto, propositivo e rispettoso (..)*[32].

Nel caso di soggetto tossicodipendente, formalmente incensurato ma con procedimenti pendenti - prevalentemente per reati contro il patrimonio - ed agli arresti domiciliari a seguito di arresto in flagranza di furto, il Giudice ne desume l'attuale pericolosità dal fatto che *il richiamato arresto per il reato di concorso in furto aggravato e la denuncia a piede libero per il delitto di ricettazione risalgono a fatti commessi in epoca immediatamente precedente al deposito della proposta*. La circostanza che il proposto sia seguito dal Sert non fa venir meno l'attualità della pericolosità ma *rileva esclusivamente per la determinazione della durata minima da infliggere, se non altro perché il proposto si trova ancora nella prima fase dell'osservazione, che potrà eventualmente condurre alla strutturazione di un programma terapeutico*[33].

Nel caso di soggetto tossicodipendente che, tra il 1987 ed il 2005, cumula 22 condanne prevalentemente per reati contro il patrimonio e, tra il 2002 ed il 2012, 10 segnalazioni di polizia e che nel 2012 viene sottoposto a custodia cautelare perché gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato, il Giudice conclude che (..) *considerato lo stile di vita, il suo stato di tossicodipendenza e l'assenza di una stabile attività lavorativa, si ritiene fondatamente che egli utilizzi per il proprio sostentamento, in tutto o in parte, con i proventi delle sue illecite attività. Peraltro non convincono in senso contrario le dichiarazioni difensive rese dal (..) volte a sostenere che egli in realtà da 7 anni lavora regolarmente presso la cooperativa di servizi di cui il medesimo è titolare, dal momento che proprio i due ultimi gravi episodi aggressione (..) sono direttamente collegati alla sua attività lavorativa*[34].

Sempre nel caso di tossicodipendente riconosciuto come pericoloso in ragione dei *pregiudizi di polizia oltre che dalle comunque nutrite risultanze del casellario giudiziale*, il Giudice precisa che *la circostanza che (..) abbia intrapreso un percorso di riabilitazione sanitaria solo a seguito della restrizione domiciliare non può, di per sé sola, illustrare elementi distonici con il quadro descritto*. E rileva inoltre che, come noto, le misure cautelari non impediscono l'applicazione della misura di prevenzione in seguito al loro esaurimento, qualora residuino, come nel caso di specie, esigenze di contenimento della pericolosità[35].

In un caso simile il Giudice nell'applicare la sorveglianza speciale respinge l'istanza della difesa volta a *differire la discussione e la decisione*

30 decr. dec. Tribunale Torino dep. 11 dicembre 2012 in proc.to RGMP 52/2012 (prop. Questore di Torino); per l'applicazione della sorveglianza speciale a soggetti tossicodipendenti con numerosi precedenti e pendenze penali, v. anche decr. dec. Tribunale Torino dep.12 marzo 2013 in proc.to RGMP 79/2012 (prop. Questore di Torino), decr. dec. Tribunale Torino dep.8 marzo 2013 in proc.to RGMP 65/2012 (prop. Questore di Torino

31 decr. dec. Tribunale Torino dep. 19 aprile 2013 in proc.to RGMP 15/2013 (prop. Questore di Torino)

32 decr. dec. Tribunale Torino dep. 26 marzo 2013 in proc.to RGMP 37/2013 (prop. Questore di Torino); v. anche decr. dec. Tribunale Torino dep. 12 marzo 2013 in proc.to RGMP 71/2013 (prop. Questore di Torino)

33 decr. dec. Tribunale Torino 25 marzo 2013 in proc.to RGMP 2/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

34 decr. dec. Tribunale Torino dep. 12 marzo 2013 in proc.to RGMP 11/2013 (prop. Questore di Torino)

35 decr. dec. Tribunale Torino dep. 12 giugno 2013 in proc.to RGMP 27/2013 (prop. Questore di Torino)

*della proposta in relazione all'intenzione di (..) di sottoporsi ad un programma di recupero, tenuto conto che, allo stato, tale percorso non possiede alcun carattere di concretezza ed appartiene solo alla sfera delle aspettative personali del soggetto interessato*[36].

### *Pericolosità qualificata mafiosa*

Nel caso di proposto condannato in primo grado per il delitto di art.416 bis cp, per aver rivestito carica di capo di *locale* operante in Piemonte (*Operazione Minotauro*), il Giudice ritiene che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 DLvo 159/2011 *la legge stessa impone di considerare il prevenuto socialmente pericoloso, essendo stato ricondotto, (..) all'ambito normativo tipico della mafiosità della sentenza di primo grado sopra citata, elemento indiziario pienamente e legittimamente utilizzabile in sede prevenzionale*; e che *il microsistema dedicato ai fenomeni di criminalità mafiosa è sistematicamente uniformato nel senso di imporre ai giudicanti, privandoli di un notevole tasso di discrezionalità, di considerare pericolosi ex lege gli indiziati-imputati di reati di associazione mafiosa, salvo che non siano provati elementi relativi alla seria e definitiva dissociazione, o, comunque, alla cessazione di ogni legame di pericolosità (come può desumersi anche dalla norma cardine ex art.275 co.3° cpp)*[37].

Nel caso di proposto gravemente indiziato del delitto di art.416 bis cp quale referente di una delle principali *locali* della *'ndrangheta* con propaggini in Piemonte ( *Operazione Minotauro*), il Giudice, in conformità all'orientamento costantemente seguito dalla Corte di cassazione, ribadisce di essere *legittimato (..) a servirsi anche di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti non ancora conclusi per esprimere il proprio giudizio circa la pericolosità ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione*. Peraltro *tale potestà deve essere inscritta, per quanto attiene all'accertamento della appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, entro confini determinati, posto che il giudizio deve essere fondato su circostanze indiziarie certe – dalle quali, cioè, possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'appartenenza all'associazione di stampo mafioso, e quindi dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi logici – anche se, sotto diverso profilo, i detti indizi non devono essere necessariamente gravi, precisi e concordanti*[38].

In altro caso di proposto condannato in primo grado per il delitto di art.416 bis cp (*Operazione Minotauro*), il Giudice di prevenzione ne ammette la pericolosità qualificata in *quanto affiliato alla 'ndrangheta ed appartenente alla struttura locale di (..) della predetta associazione per delinquere di stampo mafioso con la dote di vangelo;* in proposito si stima *(..) irrilevante la circostanza che la vicenda processuale Minotauro non abbia ancora generato una sentenza definitiva di condanna, posto che ai fini della presente procedura l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, il provvedimento di conferma del Tribunale per il Riesame e la condanna inflitta nel giudizio in primo grado costituiscono una solida base per ritenere sussistente una condizione di rilevante pericolosità*. Il fatto poi di (..) *avere per lunghi anni esercitato attività lavorative dipendenti o autonome costituisce un elemento indubbiamente favorevole al proposto, ma non elide la valutazione complessiva di pericolosità sociale; del resto le investigazioni di polizia hanno evidenziato che la maggior parte degli 'ndranghetisti operanti in Piemonte svolgevano attività artigianali o imprenditoriali, soprattutto nel campo dell'edilizia, dovendosi ricordare che secondo gli inquirenti tali imprese lavoravano effettivamente, ma spesso venivano utilizzate per riciclare i proventi ricavati dalla 'ndrangheta con il traffico degli stupefacenti*[39].

Nel caso invece di soggetto, il cui procedimento penale per il delitto di art.416 bis cp viene archiviato, il Giudice di prevenzione ne esclude la pericolosità trattandosi di incensurato con attività lavorativa, pur saltuaria per taluni anni, a partire dal 1990 ed anche con situazione patrimoniale non sproporzionata ai redditi leciti di famiglia. Quanto alle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti del proposto in ambito penale (*Operazione Minotauro*) il Giudice di prevenzione le valuta inidonee a sostenere il giudizio di pericolosità del proposto dal momento (..) *non è che (..) il collaborante non sia credibile, ma deve rilevarsi che le sue brevi e stringatissime dichiarazioni nei riguardi dell'odierno proposto non hanno trovato in concreto riscontri oggettivi a conferma della loro validità, ma anzi appare verosimile che l'indicazione da parte sua del nominativo di (..) quale affiliato alla cosca di (..) possa essere frutto di un errore per sostituzione di persona*[40].

36 decr. dec. Tribunale Torino dep. 22 gennaio 2013 in proc.to RGMP 64/2012 (prop. Questore di Torino)
37 decr. dec. Tribunale Torino 25 marzo 2013 in proc.to RGMP 50/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
38 decr. dec. Tribunale Torino dep. 7 febbraio 2013 in proc.to RGMP 34/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
39 decr. dec. Tribunale Torino dep. 1 febbraio 2013 in proc.to RGMP 44/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
40 decr. dec. Tribunale Torino dep. 26 aprile 2013 in proc.to RGMP 78/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

### *Attualità della pericolosità qualificata mafiosa*

Nel caso di soggetto condannato in primo grado per appartenenza alla *'ndrangheta* (*Operazione Minotauro*), per il Giudice *l'attualità della pericolosità è desumibile dal fatto che* (il proposto) *negando recisamente l'appartenenza alla 'ndrangheta, ha chiaramente mostrato di non avere per nulla reciso i legami con l'attività e l'ambiente criminoso di riferimento*[41].

Nel caso di proposto gravemente indiziato del delitto di cui all'art.416 bis cp quale referente di una delle principali *locali* della *'ndrangheta* con propaggini in Piemonte ( *Operazione Minotauro*), il Giudice sottolinea come *la formale acquisizione di funzioni o ruoli temporanei o vitalizi all'interno dell'organizzazione criminale di cui si sta trattando ( 'carica' o 'dote' a seconda dei casi), sottende non soltanto la avvenuta maturazione di un rapporto strettamente confidenziale e fiduciario, ma anche la implicita consegna di una ferma ed incondizionata disponibilità a servire con ogni mezzo quegli intenti di prevaricazione e di 'affermazione collettiva' che trascendono la sfera individuale e costituiscono la ragione stessa di esistenza e perpetuazione del sodalizio criminale; (..) in tale prospettiva l'appartenenza ad un sodalizio di stampo mafioso comporta una presunzione di permanenza della stessa ed il periodo di tempo trascorso dall'epoca dell'accertamento dei fatti riveste uno scarso rilievo, sul piano dell'esclusione dell'attualità occorrendo semmai, ai fini di superamento della suddetta presunzione, la sussistenza di concrete circostanze atte ad evidenziare una effettiva cessazione di ogni legame con l'associazione, ovvero il sopravvenuto e totale dissolvimento di tale organismo criminale*[42].

In altro caso di soggetto pure condannato in primo grado per il delitto ex art.416 bis cp in qualità di capo di *locale* della *'ndrangheta* (*Operazione Minotauro*), il Giudice reputa che *non vi siano ragioni per escludere l'attualità e persistenza della pericolosità* pur trattandosi di *persona anziana e formalmente incensurata(..)* Tale giudizio si fonda sul fatto che, in sintesi, il proposto :

*(a)* è indiziato (..) di essere affiliato alla *'ndrangheta in un arco temporale estremamente protratto (arco temprale che va almeno dall'anno 1994 sino al mese di dicembre 2007,e poi dal 5 giugno 2008, con consumazione in atto al momento dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale che lo ha interessato);*

*(b) è accusato ( e colpito da indizi coerenti con l'ipotesi d'accusa) di avere- nell'ambito del sodalizio mafioso- rivestito un ruolo apicale;*

*(c) ha – come è del resto naturale in un contesto associativo- una molteplicità di rapporti con numerose persone accusate (e indiziate) di appartenenza alla 'ndrangheta;*

*(d) ha dimostrato, peraltro, nel tempo una profonda 'adesione' al sodalizio; (..) basti pensare che (..) si distaccò dalla consorteria per ragioni legate a questioni di 'onore familiare' per un periodo di circa sei mesi e – dopo tale periodo di 'distacco' – egli rientrò nuovamente nel contesto associativo, rivestendo ancora un ruolo apicale;*

*(e) gode, evidentemente, di un certo credito anche presso la casa madre (se è vero che egli fu reinsediato al vertice della locale di (..) dopo che (..) perorò la sua causa presso alcuni esponenti della 'ndrangheta calabrese;*

*(f) ha concretamente dimostrato di essere – nell'ambito del sodalizio – un elemento capace di svolgere un ruolo di equilibrio tra varie componenti potenzialmente in conflitto di interessi tra loro.*

*A fronte di tali dati – dai quali è doveroso trarre argomento per ritenere la sussistenza di una attuale pericolosità di (..), in linea con la presunzione legale-* il Giudice conclude che *non è dato riscontrare (..) alcun segno di distacco rispetto a tale contesto, se non la – invero generica- doglianza di essere stato accusato sulla base soltanto di alcune sue frequentazioni*[43].

### *Non attualità della pericolosità qualificata*

Nel caso di soggetto più volte condannato nel periodo 1980-2008 per vari reati - tra cui furto, associazione a delinquere e truffa-, sottoposto nel 2004 a sorveglianza speciale, raggiunto nel periodo 1973-2004 con numerosi precedenti di polizia - per reati contro la persona, contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, in materia di stupefacenti, associazione per delinquere- ed inoltre nel periodo 1997-2009 in più occasioni indagato di essere legato alla *'ndrangheta*, il Giudice conclude che, pur sussistendo la pericolosità *ciò che appare carente (..) è l'attualità di tale pericolosità, posto che sia le condanne definitive, sia i precedenti di polizia, sia i risultati delle indagini esperite a suo carico sono piuttosto risalenti nel tempo. Infatti, l'ultima condanna a suo carico, pronunciata il 19.9.2008 dalla Corte di appello di Milano, riguarda un episodio di truffa, in concorso commessa il 23.5.2001, ovvero oltre 11 anni fa (..).*

41 decr. dec. Tribunale Torino 1 febbraio 2013 in proc.to RGMP 44/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)V.nota 6

42 decr. dec. Tribunale Torino 7 febbraio 2013 in proc.to RGMP 34/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

43 decr. dec. Tribunale Torino 30 maggio 2013 in proc.to RGMP 32/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

Non solo, i suoi legami con soggetti appartenenti alla associazione criminale della *'ndrangheta* risalgono al 1997. *Ancora, il provvedimento della Corte di appello di Torino, di applicazione in data 17.4.2004 della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, veniva revocato nel 2006. In ordine al procedimento penale (..)instaurato presso la Procura della Repubblica di Roma per i reati di truffa ed associazione a delinquere finalizzata alla spendita di monete false, la posizione del )..) è stata archiviata. Infine non risultano esservi altri procedimenti in corso a carico del proposto né presso la Procura di Torino, né presso la Procura di Roma (..).*[44]

Decide in senso analogo il Giudice nel caso di soggetto già condannato per traffico di stupefacenti ( e non solo), ritenendo che *il proposto, pur connotato in passato da una pericolosità non trascurabile in considerazione delle ambizioni nutrite nell'ambito commerciale illecito, dei contatti all'epoca mantenuti e delle dotazioni (pur legittime) di armi, allo stato non versi in una documentata ed attuale situazione di pericolosità ( l'ultimo fatto di una certa rilevanza è del 2006), non potendosi, peraltro, sottovalutare la portata favorevole del disposto regime di semilibertà in suo favore e non possedendo l'annotazione di (..) indicata dal PM, in cui egli è segnalato come 'soggetto di pessima condotta', una valenza indiziaria fattuale riscontrabile e positivamente apprezzabile al di là del mero giudizio di valore espresso dagli operanti*[45].

### *Sorveglianza speciale ed obbligo di soggiorno*

Nel caso di pluripregiudicato, tossicodipendente, il Giudice decide che la *misura della sorveglianza speciale appare, allo stato, sufficiente a fronteggiare la pericolosità sociale del proposto (..) sicché non si fa luogo all'applicazione misura dell'obbligo di soggiorno. Si deve anche considerare che l'attività criminosa di (..) venne realizzata totalmente all'interno del territorio del Comune di Torino e che l'obbligo di soggiorno costituirebbe un ostacolo rilevante alla possibilità di esercitare in futuro un'attività lavorativa (..)*[46].

### *Confisca ed onere della prova*

In materia di confisca il Giudice non manca di ricordare che *per quanto attiene (..) alla ripartizione dell'onere probatorio, grava a carico della difesa l'onere di dimostrare la legittima provenienza del bene e la effettiva capacità reddituale del prevenuto, mentre l'accusa adempie al suo onere probatorio accertando il valore sproporzionato del bene stesso rispetto al reddito dichiarato od all'attività economica svolta, ovvero dimostrando che il bene costituisce il frutto o il reimpiego di attività illecite*[47].

### *Disponibilità dei beni*

il Giudice ha modo di precisare che *i beni mobili ed immobili di cui si dispone la confisca, qualora non siano di proprietà del proposto, sono tuttavia da ritenersi al medesimo riconducibili, essendo tutti intestati ai suoi stretti congiunti ( moglie e figli) stabilmente conviventi con costui, posto che il legislatore ha stabilito che nei confronti del coniuge e degli altri familiari conviventi da almeno cinque anni (come nell'ipotesi in esame) la disponibilità dei beni è presunta e quindi non è necessario effettuare specifici ed ulteriori accertamenti. Si evidenzia infatti come la normativa in materia faccia riferimento alla nozione di 'disponibilità diretta od indiretta' del bene in capo al proposto, consentendo così di superare la circostanza, talvolta soltanto formale, di intestazione del bene a terzi. Ciò che è necessario è che il proposto abbia la effettiva disponibilità del bene, e cioè che lo possa utilizzare come ne fosse l'effettivo proprietario*[48].

Nel caso di proposto condannato in primo grado dal Gup per il delitto di cui all'art.416 bis cp per aver rivestito carica di capo di *locale* operante in Piemonte (*Operazione Minotauro*), il Giudice lo riconosce *dominus* di terreno e villa che vengono così confiscati ancorché formalmente di proprietà di terzo cedente; si prova infatti che: circa 10 anni prima il terzo ed il proposto stipulano un contratto preliminare di compravendita, poi non seguito dall'atto definitivo; il terzo riceve comunque quasi tutto il corrispettivo e non mantiene la disponibilità di beni; da tempo il proposto con famiglia occupano stabilmente i beni. Segnala il Giudice come sia *dunque chiaro che* (il terzo) (..) *si è avvantaggiato in parte della pronta disponibilità di quasi tutta la somma di denaro offertagli* (dal proposto) *che egli già sapeva (sia pure da asserite 'voci di popolo') essere persona temibile, tanto da farlo 'tentennare e da inibirne ogni successiva pretesa sul saldo residuo e sulla regolarizzazione finale*

44 decr. dec. Tribunale Torino 7 dicembre 2012 in proc.to RGMP 2/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
45 decr. dec. Tribunale Torino 26 marzo 2013 in proc.to RGMP 7/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
46 decr. dec. Tribunale Torino 26 gennaio2013 in proc.to RGMP 72/2012 (prop. Questore di Torino)
47 decr. dec. Tribunale Torino 21 febbraio 2013 in proc.to RGMP 8/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
48 decr. dec. Tribunale Torino 21 febbraio 2013 in proc.to RGMP 8/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

*dell'operazione nella prospettiva di voler 'dormire tranquillo'. Quindi sebbene lo scambio sia stato in parte vessatorio e condizionato da metus e sudditanza morale, tuttavia al* (terzo) *è venuta una sostanziale utilità, mentre per* (il proposto) *è derivato l'effetto di consentirgli una situazione di dominanza di un immobile rappresentativo (il proposto invero in quella villa ci abitò e ci organizzò riunioni ed eventi anche a fini di affiliazione(..) prestandosi da mimetizzazione della seguente realtà: la dominanza di fatto ed esclusiva in capo al proposto, dissimulata dalla persistente proprietà formale del* (terzo), *più volte dichiaratosi i non interessato a recuperare il bene, e dalla stipula del preliminare, utile strumento che comunque vincolava le due parti a persistere in una spirale di reciproci economici (es. il pagamento degli oneri di urbanizzazione, i condoni e le imposte)*[49].

Nel caso di confisca di ristorante, la sua disponibilità in capo al proposto viene riconosciuta dal Giudice sulla base della *costante ingerenza del (..) tanto nella fase di avvio dell'attività commerciale quanto nella fase gestionale*; in particolare *i soldi per iniziare l'attività* sono conferiti anche dal proposto che, tra l'altro, cura *la pratica per la licenza relativa alla somministrazione delle bevande* (..), effettua *la richiesta di rilascio del codice fiscale* (..), paga *una parte dell'arredamento, (..)*prende l*e decisioni in merito all'assunzione del personale (..)*[50].

### *Beni ed illecita provenienza*

Nel caso di proposto che ha intrapreso la *carriera criminale (..) all'età di soli 21 anni, proseguendola per oltre un trentennio – a fronte di redditi dichiarati di minima entità ed in assenza di qualsivoglia attività produttiva svolta-*, per il Giudice è plausibile ritenere che *egli sia da tempo dedito a traffici delittuosi che gli hanno consentito di vivere con i proventi di tali attività criminose, anche in considerazione della sua abituale condotta, che denota un elevato tenore di vita. Va infatti sottolineato che, secondo la normativa vigente, qualora l'applicazione delle misure patrimoniali sia disgiunta da quelle personali (come in questo caso), la pericolosità sociale non deve necessariamente sussistere al momento della richiesta o dell'applicazione della misura patrimoniale, ma è sufficiente che sia esistita in passato. Per quanto riguarda infatti il collegamento temporale che deve esistere tra la pericolosità sociale del soggetto e l'ingresso dei beni nel suo patrimonio, dalla lettura delle norme in materia, non emerge la necessità di individuare un preciso arco temporale entro cui far operare la presunzione di illecita provenienza, ma è sufficiente che venga fornita la prova positiva dell'esistenza di una sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità dei soggetti ( o dei soggetti al medesimo legati da vincoli di parentela o convivenza) ed il reddito da questi dichiarato (o comunque percepito), sempre che il proposto non fornisca la prova contraria in merito ad una provenienza legittima dei beni stessi*[51].

### *Beni e legittima provenienza*

Nel caso di somma di circa € 284.000 trovata in possesso di convivente del proposto e giustificata da costei quale *frutto dei suoi risparmi, accumulati dal 1998 al 2001, quando faceva la ballerina grazie alle generose mance dei clienti*, il Giudice ritiene che *tali affermazioni – così come supportate dalla documentazione prodotta dalla difesa – sono state oggetto di accertamenti ad opera del P.M. che ne ha sminuito in gran parte la portata* (e) *non paiono assolutamente idonee a modificare l'impianto accusatorio, posto che le entrate documentate tra il 1998 ed il 2000 risultano assai modeste e comunque non sono mai state indicate nelle dichiarazioni dei redditi, che in quegli anni non risultano essere state presentate. Inoltre, anche a voler credere alla presenza di 'generose mance' da parte degli avventori di locali notturni ove la stessa prestava la propria attività di ballerina, esse non sono state provate in alcun modo, né possono giustificare un accumulo così ingente di capitali nel decorso di pochi anni, soprattutto da parte di soggetto straniero senza radici familiari sul territorio italiano*[52].

### *Beni ed evasione fiscale*

Nel caso di soggetto ritenuto pericoloso in ragione della sua appartenenza, con ruolo apicale, a *locale* della *'ndrangheta* (*Operazione Minotauro)* e nei cui confronti vi è proposta di confisca di prevenzione del suo patrimonio, il Giudice viene chiamato a prendere posizione sulla giustificazione allegata dal proposto secondo cui parte dei beni troverebbero giustificazione in redditi non dichiarati al Fisco. Più precisamente, il Giudice, richiamata la giurisprudenza di legittimità per *cui è legittimo il provvedimento di confisca dei beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso di-*

49 decr. dec. Tribunale Torino 25 marzo 2013 in proc.to RGMP 50/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
50 decr. dec. Tribunale Torino 7 marzo 2013 in proc.to RGMP 36/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
51 decr. dec. Tribunale Torino 7 dicembre 2012 in proc.to RGMP 2/2011 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)
52 decr. dec. Tribunale Torino 7 dicembre 2012 in proc.to RGMP 2/2011 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

*chiarando di averli acquistati con i proventi da evasione fiscale – sottolinea come*

*(a) in ogni caso è onere dell'interessato fornire una compiuta – ed eventualmente documentata- allegazione tanto dell'effettiva esistenza delle (..) attività economiche sottratte all'imposizione fiscale, quanto della loro esatta provenienza (posto che, diversamente opinando, ogni procedura di prevenzione sarebbe agevolmente frustrabile dalla mera prospettazione labiale di avere avuto dei redditi fiscalmente occultati all'erario);*

*(b) dai redditi – non illeciti se relativi ad attività non vietate dall'ordinamento*

*benché fiscalmente non emersi – deve comunque essere detratta la quota parte che avrebbe dovuta essere corrisposta al fisco ( considerato che il mancato assolvimento del dovere tributario è comunque un comportamento illecito); del resto l'art.24 comma 1 dlgs n.159/2011 dispone che sono suscettibili di confisca ' i beni che risultino essere frutto di attività illecite e ne costituiscano il reimpiego' (senza che in questo caso, rilevi in alcun modo un nesso di pertinenzialità con il delitto di cui l'interessato è oggetto della proposta)*[53].

In altro caso di proposto, indagato del delitto di cui all'art.416 bis cp per affiliazione a *locale* di *'ndrangheta* (*Operazione Minotauro*), il Giudice mostra di condividere pienamente *l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche le risorse finanziarie prodotte con l'evasione fiscale hanno una provenienza illecita e, pertanto, non possono costituire una valida giustificazione alla sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità del proposto e la capacità reddituale manifestata dal medesimo*. Il Giudice non ignora che la Corte di cassazione in una pronuncia del 2011 non ammette la confisca di beni derivati dall'evasione fiscale ma precisa che tale pronuncia *non pare applicabile al caso di cui trattasi, posto che si riferisce ad una fattispecie nella quale l'evasione fiscale era stata accertata in modo preciso sia in ordine alla sussistenza che per quanto attiene alla determinazione del reddito evaso*[54].

### *Sproporzione tra beni e capacità reddituale*

In generale *nel compiere il giudizio di proporzionalità che deve instaurarsi tra le fonti lecite e giustificate che l'interessato adduce a giustificazione e le disponibilità patrimoniali oggetto della richiesta di confisca, si deve considerare anche lo sviluppo cronologico delle vicende economiche che riguardano la persona proposta (sì da verificare se, al momento dell'acquisizione di un determinato cespite, l'interessato godesse di sufficienti risorse lecite; o, per converso, per escludere che remote fortune economiche possano essere continuamente addotte a giustificazione di recenti acquisizioni)*[55].

Il Giudice perviene alla confisca dei beni del proposto e della convivente- ritenuta intestataria fittizia di parte di essi – in quanto *gli accertamenti patrimoniali esperiti sul conto di costoro mettono in luce un'evidente sproporzione tra il valore dei beni riconducibili ai predetti soggetti ed i redditi dichiarati, in relazione alle attività economiche svolte dai medesimi. In particolare, la disponibilità patrimoniale così ricostruita è riconducibile all'esercizio di attività illecite perpetrate, in maniera pressoché continuativa negli anni, da (..), come si evince dai suoi numerosi precedenti penali e di polizia. Infatti, il proposto e la convivente, a fronte dei modesti redditi dichiarati, hanno ricevuto consistenti entrate (sotto forma di mutui o prestiti) ed hanno sostenuto spese assai rilevanti e del tutto ingiustificate rispetto alle entrate ufficialmente disponibili. Sono infatti emerse manifestazioni di capacità di spesa che denotano un tenore di vita del tutto incompatibile con le entrate lecite ed 'ufficiali', come il possesso di abitazioni di lusso, la disponibilità di residenze secondarie, l'acquisto di autovetture di pregio, il possesso di diamanti di notevole valore ed una forte liquidità sui conti correnti bancari a loro riconducibili*[56].

Nel caso di proposto gravemente indiziato del delitto di cui all'art.416 bis cp in quanto affiliato, con la dote di *trequartino*, nella *società maggiore* di *locale* di *'ndrangheta* costituitasi in Piemonte *(Operazione Minotauro)*, il Giudice nel disporre la confisca di beni immobili e mobili rileva come *la capacità reddituale complessiva del nucleo familiare del (..) appare eccessivamente esigua in relazione alle esigenze di mantenimento del nucleo familiare stesso, posto che, nell'arco degli ultimi 11 anni (..) esso si sarebbe mantenuto con una cifra mensile media inferiore ai 440 lordi pro-capite (..). Peraltro tali redditi dichiarati (..) risultano essere l'unica entrata economica di (..) ed i suoi familiari hanno beneficiato per oltre 10 anni, in quanto nel predetto periodo non sono emersi altri introiti quali, ad esempio, la cessione di beni immobili*

53 decr. dec. Tribunale Torino 30 maggio 2013 in proc.to RGMP 322/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)v.

54 decr. dec. Tribunale Torino 3 aprile 2013 in proc.to RGMP 51/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

55 decr. dec. Tribunale Torino 30 maggio 2013 in proc.to RGMP 32/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

56 decr. dec. Tribunale Torino 7 dicembre 2012 in proc.to RGMP 2/2011 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

*o mobili o lasciti ereditari, ad eccezione della vendita di due autoveicoli di modesto valore (..) complessivamente per €4532,91. Tali cifre, se di per sé appaiono già del tutto inadeguate a garantire un sufficiente tenore di vita a (..) ed ai suoi familiari in ordine alle necessità primarie di vita, appaiono ancor più incongruenti se vengono comparate con l'entità delle spese di varia natura sostenute negli anni dalla famiglia, certamente non indirizzate all'acquisto di generi di prima necessità e precisamente :*

*- per l'acquisto dal 2001 al 2010, di ben 9 veicoli, per un valore complessivo di € 88.711,00, senza dar conto delle spese di mantenimento degli stessi;*

*- per la corresponsione, far data dal marzo 2011, delle rate mensili del mutuo (pari ad € 1.026,00) contratto per l'acquisto di abitazione e dei terreni siti in (..)*

*- per il versamento, nel marzo 2011, della somma pari ad € 24.000,00 per il versamento pro quota del capitale sociale della (..).*

*Una simile sproporzione tra cespiti dichiarati ed esborsi sostenuti, non giustificata in modo adeguato nel corso del procedimento di prevenzione, giustifica dunque i provvedimenti ablatori (..)*[57].

Analogamente, la confisca viene decisa nel caso di pluripregiudicato la cui famiglia risulta aver cumulato, *con acquisti e vendite immobiliari dal 1969 in avanti, un cospicuo patrimonio immobiliare; dal 1991 al 2001 gli acquisti hanno determinato un esborso di* £ 1.300.000.000 *(cui deve aggiungersi la somma di* £ 510.000.000 *che gli acquirenti hanno corrisposto ratealmente) a fronte di ricavi, derivanti dalle vendite di immobili, di £ 185.000.000 e di redditi, percepiti dalla (convivente del proposto), che risulta intestataria della maggior parte degli immobili, che in quel periodo sono stati di complessive £ 135.831, certamente incompatibili con gli acquisti immobiliari affrontati (per la somma di £ 510.000.000) ricorrendo al credito. In alcuni casi poi, come s'è visto, il* (proposto) *ha partecipato attivamente alle transazioni immobiliari, il che comprova il suo interesse anche economico agli acquisti effettuati, immobili intestati formalmente alla* (convivente). *Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art.24 D.leg.vo 159-2011 trattandosi di beni che fanno capo al* (proposto), *intestati fiduciariamente alla compagna, acquistati non già con denaro appartenente al patrimonio familiare della donna ma proveniente da illeciti proventi del* (proposto) *la cui attività delinquenziale s'è protratta nel tempo*[58].

Nel caso di due cittadini extracomunitari denunciati dalle ffpp per il delitto ex art.73 Dpr 309/90, il Giudice dispone la confisca di prevenzione della somma di € 1.920 loro sequestrata. E ciò in quanto i proposti *dimoravano in Torino in modo clandestino, non svolgevano alcuna attività lavorativa e verosimilmente si mantenevano grazie allo spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto la disponibilità di una somma di denaro non irrilevante appare decisamente sproporzionata rispetto alla capacità reddituale dei soggetti in questione, tanto da far ritenere con ragionevole certezza la sua provenienza illecita. Non è superfluo aggiungere che proprio il possesso di tale importo in denaro contante costituisce una ulteriore conferma della pericolosità sociale dei soggetti in questione*[59].

### *Sproporzione tra valore di autoveicoli e capacità reddituale*

In tema di autoveicoli intestati al proposto, socialmente pericoloso e privo di adeguata capacità economica, il Giudice ne dispone la confisca ritenendo sussistente *la assoluta sproporzione tra il valore complessivo dei veicoli in oggetto, 49 dei quali privi di copertura assicurativa, ed il suo modestissimo presumibile reddito: trattasi infatti di soggetto che vive ai margini della società traendo reddito per vivere da attività illecite e da espedienti di rilevanza il più delle volte penale*. Il proposto stesso ammette di *avere accettato dietro compenso e su proposta di soggetti stranieri, rumeni e slavi, di intestarsi fittiziamente i veicoli (..) dapprima per la somma di €10 per ogni veicolo e poi per € 50*. Anche sulla base di tali dichiarazioni il Giudice conclude che la confisca di 50 autovetture *appare opportuna in considerazione del contesto malavitoso nell'ambito del quale l'acquisto degli stessi appare ragionevolmente finalizzato alla commissione di reati ed anche alla messa a disposizione di terzi al pari del proposto dediti ad attività criminose*[60].

Analoga decisione viene presa nel caso in cui (..) *risulta titolare di un reddito molto modesto di tal che non è dato comprendere come abbia concretamente potuto sostenere l'acquisto di ben 40 veicoli, per i quali non è stata pagata alcuna tassa di proprietà, e che sono stati prevalentemente utilizzati (..) da soggetti di etnia Rom, molti dei quali pregiudicati e privi della necessaria abilitazione alla guida*. Sulla base degli elementi acquisiti il Giudice conclude nel senso di *ritenere che la intestazione di tali veicoli da parte dello (..) sia stata effettuata per motivi illeciti ed in particolare anche*

57 decr. dec. Tribunale Torino 21 febbraio 2013 in proc.to RGMP 8/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

58 decr. dec. Tribunale Torino 14 giugno gennaio2013 in proc.to RGMP 24/2012 (prop. Questore di Torino)

59 decr. dec. Tribunale Torino 9 maggio 2013 in proc.to RGMP 77/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

60 decr. dec. Tribunale Torino 12 febbraio 2013 in proc.to RGMP 65/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

*per consentire a terzi soggetti la possibilità di muoversi sul territorio con facilità ed in totale anonimato così da essere agevolati nella commissione di reati (ad esempio furti o ricettazione come in precedenza evidenziato) anche attraverso la utilizzazione di beni che, ancorché nella loro disponibilità di fatto, appaiono giuridicamente riconducibili ad altri soggetti. Pertanto la sproporzione tra redditi dichiarati ed il numero di vetture intestate e la circostanza che tali vetture siano state utilizzate per il compimento di attività illecite, sono elementi che, complessivamente considerati, impongono il provvedimento di confisca richiesto*[61].

Il Giudice dispone la confisca di 57 autoveicoli dal momento che *pacifica* è *la circostanza che (..) sia un soggetto disposto ad intestarsi in modo formale autoveicoli di vario genere, che vengono poi utilizzati, di fatto e prevalentemente da stranieri irregolari dediti ad attività illecite. Posto che, come emerge dalle indagini svolte, in alcuni casi i veicoli formalmente intestati all'attuale proposto sono stati utilizzati in occasione della commissione di reati ed hanno causato incidenti stradali in assenza di copertura assicurativa. Pertanto la sproporzione tra redditi dichiarati* ( assai modesti fra gli anni 1997 e 2007) *ed il numero di vetture intestate, in uno con la stessa ammissione del (..) della sua disponibilità alla intestazione fittizia delle vetture, di seguito indicate, peraltro coinvolte in illeciti penali, impongono il provvedimento di confisca*[62].

Analoga decisione viene presa dal Giudice nei confronti di soggetto pericoloso proprietario di 178 autoveicoli tenuto conto *dell'uso illecito che di tali veicoli viene fatto da soggetti diversi dal proposto, favoriti nella commissione di reati o di violazioni al codice della strada dalla maggiore difficoltà od addirittura dalla impossibilità della loro identificazione grazie alla intestazione fittizia del (..), e considerata altresì la assoluta sproporzione tra il loro valore complessivo e la mancanza in capo proposto di alcuna fonte lecita di guadagno*[63].

61 decr. dec. Tribunale Torino 6 giugno 2013 in proc.to RGMP 22/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

62 decr. dec. Tribunale Torino 22 aprile 2013 in proc.to RGMP 19/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

63 decr. dec. Tribunale Torino 4 febbraio 2013 in proc.to RGMP 55/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)